

Piano di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014/2022

BANDO PUBBLICO Sottomisura 6.1 – Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori" in combinazione con Sottomisura 4.1 – Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"

EDIZIONE 2019

Approvato con determinazione dirigenziale n. DPD018/501 del 13/12/2019 e s.m.i

NORME E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

(Allegate alla concessione del beneficio determinato a favore della ditta SOCIETA' AGRICOLA TENUTA TRIUM SRLS– domanda AGEA/SIAN n. **4250064260**)

Il Beneficiario ammesso alla concessione del finanziamento ha i seguenti obblighi:

1. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non possieda le adeguate qualifiche e competenze professionali prescritte, deve conseguire **le stesse entro il 30/06/2025** attraverso una delle fattispecie di seguito riportate e a darne comunicazione al Servizio DPD018, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dpd018@pec.regione.abruzzo.it, entro venti (20) giorni dalla avvenuta acquisizione:
 - Il conseguimento di titolo di studio ad indirizzo agrario: diploma di scuola media superiore o diploma assimilabile, ovvero titolo conseguito presso istituti professionali di stato o ad essi equiparati o diploma di laurea attinenti al settore agro-alimentare, forestale o veterinario;
 - Il conseguimento di attestato formativo in campo agrario per un minimo di 100 ore rilasciato da Organismi formativi accreditati ai sensi del D.M. n. 166/2001 e s.m.i.;

Tale obbligo dovrà essere espletato, nel caso di domanda presentata da società con più insediati, da tutti i soggetti insediati richiedenti il premio.

2. **Permanere in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale alla erogazione del saldo finale del premio da parte del Servizio regionale competente e, per le società, che la stessa mantenga, per lo stesso periodo, i requisiti in materia di possesso di capitale sociale e di preposizione agli organi sociali stabiliti per l'accesso ai benefici;**
3. **Acquisire il possesso dei requisiti di "agricoltore attivo" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013, come recepito nell'art 3 del DM n. 6513/2014, nell'art. 1 del DM 1420/2015 e nell'art. 1 - comma 1 del DM 1922/2015, entro il 30 giugno 2025;**
4. **Dare inizio all'attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) entro e non oltre il termine improrogabile di 60 giorni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno pena la revoca dello stesso**; l'intervento può essere avviato dalla data di presentazione della domanda di sostegno: non rientrano tra le spese eleggibili le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
5. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma precedente, fa fede la data di ogni documentazione utile a comprovare l'avvio di almeno una delle attività previste nel Piano di Sviluppo Aziendale;
6. Attuare le azioni programmate con le Tipologie Interventi 6.1.1 e 4.1.1 in modo conforme rispetto alle finalità delle Misura 6 e 4 e con il PSA approvato;
7. Realizzare gli investimenti dichiarati nelle specifiche sezioni del PSA presentato denominate: "Modalità di utilizzo del Premio dell'intervento 6.1.1" e "Piano degli Investimenti con l'intervento 4.1.1" così come

ridefiniti ed approvati a seguito di istruttoria regionale con specifici Verbali acquisti agli atti dell'Amministrazione per gli importi indicati nel Provvedimento di Concessione del finanziamento;

8. **Concludere l'attuazione del Piano suddetto entro il 30 giugno 2025, quale scadenza improrogabile della conclusione del PSA nonché di assolvimento di tutti gli impegni previsti da bando, con presentazione della relativa domanda di pagamento del saldo entro e non oltre il 30 luglio 2025, pena la revoca del provvedimento di concessione;**
9. Ai fini della verifica di cui al comma 8, il Piano di Sviluppo Aziendale si considera concluso al termine di tutte le attività e pagamento degli investimenti previsti dal Piano stesso;
10. Utilizzare integralmente il premio per lo sviluppo dell'azienda mediante l'attuazione degli specifici investimenti dichiarati nel PSA, e, nemmeno in parte, per la realizzazione del piano di investimenti previsti per Tipologia di intervento 4.1.1;
11. Mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice CUP di progetto nelle causali di pagamento/fatture);
- 12. Conservare la documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;**
- 13. Riportare il CUP (codice unico del progetto) su tutti i documenti contabili e sulle quietanze dei pagamenti.** Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della concessione, per le quali va comunque riportata la seguente dicitura: *“La presente fattura è stata oggetto di aiuto pubblico ai sensi del Reg. CE 1305/2013 - sottomisura 6.1 in combinazione con Sottomisura 4.1 Bando approvato con determinazione dirigenziale n. DPD020/393 del 30 ottobre 2017 e s.m.i.”;*
14. Consentire l'accesso in azienda in ogni momento e senza restrizioni, nonché assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore, i Servizi Comunitari ed il valutatore, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalle specifiche disposizioni;
15. Rispettare le norme in materia di pubblicità previste nel Reg. 808/2014, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III, parte 1 Punto 2 e parte 2 punti 1 e 2. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dalle specifiche disposizioni
16. Rendere noto alla Struttura competente per territorio della Regione Abruzzo ogni eventuale variazione nella realizzazione degli investimenti autorizzati;
17. Restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte dell'Organismo Pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie.
18. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli Investimenti, e per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto approvato, effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute esclusivamente con le seguenti modalità (non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti):
 - **bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto o saldo);**
 - **ricevuta bancaria;**
 - **assegno circolare o bancario non trasferibile;**
 - **carta di credito;**
 - **bollettino postale.**
- 19. Per tutte le modalità di pagamento consentite, effettuare le operazioni utilizzando un conto corrente dedicato (L. 136/2010);**

20. Rispettare gli obblighi in materia di “**periodo di inalienabilità e vincolo di destinazione d’uso**” nel periodo durante il quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall’uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato. Il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione sono pari a 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni;
21. Per tutta la durata del periodo non variare la destinazione d’uso e non alienare i beni oggetto di aiuto, salvo la sostituzione con altro bene di almeno pari caratteristiche preventivamente autorizzata dall’amministrazione regionale. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni;
22. **Entro il termine di 60 (sessanta) giorni consecutivi dalla concessione, presentare la domanda di pagamento della prima rata del premio, corredata della prescritta documentazione, in relazione al premio di cui alla Tipologia di intervento 6.1.1 pari al 50% del premio totale spettante.** A tal fine per data di richiesta della prima rata del premio si intende la data di rilascio della relativa domanda di pagamento sul portale SIAN.

In questa sede, oltre la documentazione prescritta dal Bando, dovranno essere obbligatoriamente presentati:

- autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 concernente i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011;
23. **Presentare la domanda di pagamento della seconda rata del premio e del saldo del contributo relativo alla Tipologia di intervento 4.1.1. nei 30 giorni successivi al termine previsto per l’integrale attuazione del PSA**, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla eventuale proroga ammessa;
 24. **Presentare in allegato alle domande di pagamento specificate ai punti precedenti la rispettiva documentazione così come disposto al paragrafo 14.2 del Bando di riferimento.** Nell’ambito delle spese tecniche, gli onorari vanno rendicontati in applicazione delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, concernente l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazioni adottate ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016;
 25. **Il mancato rispetto dei termini di presentazione delle domande di pagamento comporterà la decadenza o l’applicazione delle sanzioni e riduzioni previste dal bando e dalle specifiche disposizioni;**
 26. In sede di accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori, mettere a disposizione tutta la documentazione sia tecnica che amministrativa necessaria all’istruttore ai fini della verifica della corretta realizzazione;
 27. Tenere sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per inadempienze di terzi relative all’esecuzione dei lavori e delle opere relative agli investimenti approvati;
 28. **Indirizzare le domande di pagamento allo STA territorialmente competente.**

Il Beneficiario, inoltre, deve rispettare le seguenti prescrizioni:

- a) Può richiedere **una sola variante** debitamente motivata con l’illustrazione di fondate ragioni tecniche e/o economiche, o sopravvenute cause di forza maggiore di natura non soggettiva, entro novanta (90) giorni dal termine ultimo per la conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale, ossia entro e non oltre il **31 marzo 2025** così come da Disposizioni dell’Autorità di Gestione prot. 410973/23 del 09/10/2023, e **non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal competente Ufficio.**

- b) L'eventuale variante può essere richiesta esclusivamente dopo la concessione dei benefici e prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori oggetto della variante stessa.
- c) La variante può riguardare sia le modalità di utilizzo del premio, sia l'investimento realizzato con la Tipologia di intervento 4.1.1. Ove li riguardi entrambi, deve essere contestuale.
- d) A pena di inammissibilità, la variante non può consistere in modifiche degli obiettivi e/o delle finalità dell'intervento approvato, e deve garantire un punteggio che consenta il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
- e) Relativamente alla modalità di utilizzo del premio dell'intervento 6.1.1 gli importi delle singole voci possono variare rispetto alle previsioni fatte ad avvio Piano, con variazioni massime del 50% in caso limite percentuale di variazione del 50 %
- f) Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva, non sottoposte invece tempestivamente alla Amministrazione concedente, le diverse spese cui sia stata data esecuzione non autorizzata sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa. In ogni caso la valutazione finale sui lavori realizzati, da comprovare con la presentazione di un nuovo PSA a sanatoria, deve confermare almeno lo stesso punteggio individuale che consenta la collocazione del beneficiario in graduatoria fra le domande finanziabili;
- g) Non è ammesso il cambio di beneficiario per le ditte individuali
- h) Per le Società è ammesso, previa autorizzazione del Servizio competente, il mero subentro di soci a condizione che il socio subentrante sia in possesso, alla data della richiesta di variazione, di caratteristiche soggettive almeno equivalenti a quelle possedute dal socio uscente dalla compagine al momento della candidatura dell'istanza di accesso ai benefici, in maniera tale da non comportare una diminuzione del punteggio assegnato in graduatoria alla società
- i) Motivi di decadenza dai benefici:
 - a) Mancato rispetto di impegni, obblighi e vincoli;
 - b) Perdita sopravvenuta di requisiti da possedere per l'intera durata dell'operazione;
 - c) Mancata presentazione della domanda di pagamento della prima rata del premio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla concessione;
 - d) Mancato raggiungimento degli obiettivi in relazione ai quali i contributi sono stati concessi;
 - e) Mancato raggiungimento di una spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa;
 - f) Decorrenza del termine fissato per l'acquisizione di titolo di "*agricoltore attivo*" di cui all'art. 9 del Reg UE 1307/2013;
- g) Decorrenza del termine fissato per l'avvio delle attività previste nel PSA;
- h) Decorrenza del termine fissato per la conclusione dell'intervento;
- i) Presentazione della domanda finale di pagamento oltre il termine massimo di ritardo consentito previsto dalle specifiche disposizioni sull'applicazione delle sanzioni;
- j) Esito sfavorevole delle procedure di rilascio della certificazione "*antimafia*";
- k) Accertamento, da parte della struttura competente di irregolarità (difformità e/o inadempienze) che comportano la decadenza dal contributo;
- l) Mancata realizzazione dell'intervento;
- m) Rinuncia da parte del beneficiario;
- n) Rifiuto del beneficiario a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'azienda, in ottemperanza con quanto stabilito dall'articolo 59, c. 7 del reg. (UE) 1306/2014.

Motivi di revoca dei benefici:

- a) l'accertamento ex post di dichiarazioni non veritiere di fatti, stati e situazioni determinanti ai fini del rilascio del contributo;
- b) eventuali informazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in errore;

- c) il sostanziale mutamento della situazione di fatto;
- d) circostanze di forza maggiore che configurano eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, tali da non poter essere da questi previste, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni assunti.
- e) avveramento di una fattispecie di decadenza, ove siano stati già erogati contributi;
- f) mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli stabiliti dal bando o dall'atto di concessione del contributo;

Motivi di applicazione delle riduzioni dei benefici:

- a) la decorrenza del termine fissato per la presentazione della domanda finale di pagamento;
- b) il mancato rispetto delle disposizioni sulla pubblicità;
- c) il mancato rispetto dell'obbligo di fornire i dati richiesti per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale della misura;
- d) mancato rispetto di impegni specifici di misura definiti dal bando attuativo.

Disposizioni sanzionatorie

Per quanto concerne il sistema dei controlli e delle sanzioni si applicano, ai fini della determinazione delle riduzioni ed esclusioni, le disposizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale approvate con Determina Direttoriale DPD/356 del 17/09/2020 e s.m. e i. e dagli atti generali adottati dall'Organismo pagatore in attuazione delle stesse.

Le sanzioni applicabili al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, sulla base di quanto disposto dalla L. 689/81, sono quelle previste dalla Legge 898/86 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, qualora non si configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui alla suddetta L. 898/86 e sue successive modifiche ed integrazioni come disposto dal Manuale delle procedure approvato con Determinazione Direttoriale n. DPD331/2022 e s. m. e i.

Le disposizioni sanzionatorie non sono applicabili per i casi di forza maggiore previsti dalla pertinente normativa

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione, si fa riferimento al bando e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale ed a quanto riportato nel documento di programmazione sullo Sviluppo Rurale ed alle relative disposizioni attuative.